



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO  
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE SENORBI' (CAIC83000C)

Via Campiooi,16 - Senorbi - ☎070/9808786 - ☎ 0709806170

C.F. 92105000928 - e-mail [caic83000c@istruzione.it](mailto:caic83000c@istruzione.it) ; [caic83000c@pec.istruzione.it](mailto:caic83000c@pec.istruzione.it)

Sez. associate: Scuola Infanzia Senorbi CAAA830019 - Barrali CAAA83003B - San Basilio CAAA83004C - Suelli CAAA83005D

Scuola Primaria Senorbi CAEE83001E - Suelli CAEE83002G - Barrali CAEE83003L - San Basilio CAEE83004N

Secondaria I grado Senorbi - CAMM83001D - Suelli CAMM83002E - Barrali CAMM83003G - San Basilio CAMM83004L

**Al personale docente e ATA**

**Al DSGA**

**Albo**

**Sito Web**

OGGETTO: DIRETTIVA SULLA VIGILANZA DEGLI ALUNNI 2024/25

### **IL DIRIGENTE SCOLASTICO**

**VISTO** l'art. 2048 Codice Civile, secondo cui, tra i doveri del personale docente vi è quello di vigilare sugli allievi per tutto il tempo in cui questi sono loro affidati;

**VISTI** gli artt. 2046 e 2047 del C.C.;

**VISTO** il CCNL Comparto Scuola vigente;

**VISTO** il T.U. sulla sicurezza nei luoghi di lavoro di cui al D.lgs. n. 81/08 e ss.mm.ii, con particolare riferimento all'art. 19;

**TENUTO CONTO** che, tra i doveri specifici del Dirigente Scolastico (art. 25 D.Lgs n. 165/01), rientrano compiti organizzativi di amministrazione e di controllo sull'attività del personale scolastico, mediante l'adozione di provvedimenti organizzativi di sua competenza o, se necessario, attraverso la sollecitazione di interventi di coloro sui quali i doveri di vigilanza incombono;

### **EMANA**

la seguente

#### ***DIRETTIVA SULLA VIGILANZA SCOLASTICA E SULLE MISURE ORGANIZZATIVE PER L'A.S. 2024/25***

##### **Quadro normativo e profili di responsabilità**

La vigilanza sugli alunni è un obbligo di servizio del personale scolastico, il quale può essere chiamato a rispondere per danni arrecati dagli alunni a terzi e/o a sé stessi. Sul personale gravano, dunque, nei confronti degli alunni e delle loro famiglie, responsabilità di tipo penale (ad es. per violazione delle norme antinfortunistiche), civile e amministrativo o patrimoniale, che vanno attentamente considerate.

Nei giudizi civili per risarcimento dovuto a danno ingiusto, vale il principio della "responsabilità solidale" fra Amministrazione e dipendente. Essa trova fondamento nell'articolo 28 della

Costituzione, che testualmente recita: “I funzionari e i dipendenti dello Stato e degli enti pubblici sono direttamente responsabili, secondo le leggi penali, civili e amministrative, degli atti compiuti in violazione di diritti. In tali casi la responsabilità si estende allo Stato e agli enti pubblici”.

### **Personale docente**

Si precisa che l’obbligo di vigilanza sugli allievi per tutto il tempo in cui essi sono affidati spetta in via preminente al personale docente. L’estensione di tale obbligo varia in funzione dell’età e del grado di maturazione degli allievi, con la conseguenza che, quando gli allievi sono molto più piccoli, il dovere di vigilanza deve essere massimo per continuità ed attenzione e deve persistere durante tutto il tempo in cui gli allievi sono affidati alla scuola.

La vigilanza, oltre che continua, deve essere svolta con diligenza e con l’attenzione richiesta dall’età e dallo sviluppo psico-fisico del minore. Vi sono alcuni fattori tipici, oltre all’età degli alunni, che rendono particolarmente stringente l’obbligo di vigilanza: ad esempio, lo svolgimento di attività motorie e di laboratorio, gli spostamenti di gruppo, le uscite didattiche al di fuori dell’edificio scolastico, l’intervallo.

Fa parte degli obblighi di servizio in capo agli insegnanti quello di vigilare sugli allievi. A tal proposito, il CCNL Scuola 2019-2021 che, per assicurare l’accoglienza e la vigilanza sugli studenti, **gli insegnanti sono tenuti a trovarsi in classe cinque minuti prima dell’inizio delle lezioni** e ad assistere all’uscita degli studenti medesimi. Presentarsi in ritardo in classe espone il docente all’attribuzione del culpa *in vigilando*; il ripetersi di questa negligenza costituisce un’aggravante.

La responsabilità per l’inosservanza del predetto obbligo è disciplinata dagli artt. 2047 e 2048 Codice Civile.

Ai sensi dell’art. 2047 c.c. *“in caso di danno cagionato da persona incapace di intendere e volere, il risarcimento è dovuto da chi è tenuto alla sorveglianza dell’incapace, salvo che provi di non aver potuto impedire il fatto”*.

Dispone l’art. 2048 c.c. che *“i precettori e coloro che insegnano un mestiere o un’arte sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei loro allievi e apprendisti nel tempo in cui sono sotto la loro vigilanza. (...) Le persone indicate dai commi precedenti sono liberate dalla responsabilità soltanto se provano di non aver potuto impedire il fatto”*.

Nelle ipotesi di responsabilità ex artt. 2047 e 2048 c.c., il docente si libera se prova di non aver potuto impedire il fatto, dimostrando, quindi, di aver esercitato la vigilanza nella misura dovuta, e che, nonostante l’adempimento di tale dovere, il fatto dannoso per la sua repentinità ed imprevedibilità gli abbia impedito un tempestivo efficace intervento (Cass., sez III, 18.4.2001, n. 5668); è richiesta, perciò, la dimostrazione di aver adottato in via preventiva le misure organizzative idonee ad evitare il danno (Cass. Civ., sez III, 3.2.1999, n. 916, ha confermato la sentenza di merito che aveva ritenuto sussistente la responsabilità dell’insegnante avuto riguardo alla circostanza dell’allontanamento ingiustificato della stessa dall’aula).

La Corte dei Conti, sez. III, 19.2.1994, n. 1623, ha ritenuto, inoltre, che **l’obbligo della vigilanza abbia rilievo primario rispetto agli altri obblighi di servizio** e che, conseguentemente, in ipotesi di concorrenza di più obblighi derivanti dal rapporto di servizio e di una situazione di incompatibilità per l’osservanza degli stessi, non consentendo circostanze oggettive di tempo e di luogo il loro contemporaneo adempimento, il docente deve scegliere di adempiere il dovere di vigilanza.

Durante l’esercizio delle attività didattiche, il responsabile della vigilanza sugli alunni della classe è, dunque, il docente assegnato alla classe in quella scansione temporale. Tale responsabilità si estende alla vigilanza degli alunni ad essi espressamente affidati per svolgere attività extra-curricolari, nell’ambito sia dell’orario d’obbligo che in caso di svolgimento di attività fuori dell’orario normale delle lezioni.

### **Misure organizzative riguardanti la vigilanza degli alunni**

Il quadro normativo e i profili di responsabilità sopra richiamati suggeriscono, per la tutela degli alunni e nell'interesse del personale scolastico, la diligente applicazione delle misure organizzative sotto riportate.

#### **Ingresso**

L'ingresso e l'uscita degli alunni vengono fissati in base agli orari e in relazione alla tipologia di funzionamento delle classi, sulla base del PTOF e del Regolamento d'Istituto.

#### **Docenti**

Ogni docente preleverà gli alunni facendo attenzione ad evitare ogni possibile forma di assembramento e rispettando i percorsi di afflusso e deflusso stabiliti.

#### **Personale ATA**

Sulla base del piano annuale delle attività predisposto dal D.S.G.A., ai collaboratori scolastici compete la sorveglianza secondo il calendario settimanale e i posti assegnati a ciascuno:

- l'apertura dei cancelli e delle porte d'ingresso;
- la sorveglianza delle porte di accesso durante l'entrata degli alunni;
- la sorveglianza degli alunni che arrivano a scuola non accompagnati dai genitori;
- la vigilanza sul passaggio degli alunni nei rispettivi piani di servizio, fino all'entrata nelle aule;
- la chiusura dei cancelli e delle porte dopo l'inizio delle lezioni;
- la sorveglianza delle porte di accesso, degli atri, dei corridoi per impedire l'accesso ad estranei.

### **Vigilanza durante lo svolgimento dell'attività didattica**

Atteso che fa parte degli obblighi di servizio in capo al personale docente quello di vigilare sugli alunni, l'art. 44 co. 7 del CCNL Istruzione e Ricerca 2029/21 del 18/01/2024, dispone che per assicurare l'accoglienza e la vigilanza sugli alunni, **il personale docente è tenuto a trovarsi in classe cinque minuti prima dell'inizio delle lezioni e ad assistere all'uscita degli alunni medesimi.**

In caso di ritardo o di assenza deve darne tempestivamente comunicazione alla segreteria personale e al Responsabile di plesso.

Non bisogna mai lasciare gli alunni incustoditi e, in caso di ritardo o di un urgente e giustificato allontanamento dell'insegnante dall'aula, la classe deve essere sorvegliata da personale docente disponibile o da un collaboratore scolastico. **Qualsiasi incidente, occorso in assenza del docente o per omessa sorveglianza, è da considerarsi conseguente negligenza.**

Al termine delle attività didattiche, **il personale docente si accerta che le aule vengano lasciate in ordine** invitando gli alunni ad esercitare un maggiore controllo affinché non dimentichino oggetti personali, materiale scolastico, libri, ecc. Per ragioni di sicurezza e di vigilanza, gli alunni non devono sostare nei corridoi.

Durante le ore di lezione non è consentito fare uscire dalla classe più di un alunno per volta, fatta eccezione per i casi seriamente motivati, vigilando che l'uscita non si protragga oltre il necessario; il provvedimento "illegittimo" di allontanare gli alunni dalla classe, per comportamento scorretto, tale da arrecare disturbo alla lezione, non è consentito e non esonera il docente dell'ora dalla responsabilità di vigilanza dell'allievo o degli allievi medesimi.

#### **Personale ATA**

Il collaboratore scolastico non si può rifiutare di effettuare la vigilanza su richiesta del docente, come disposto dal Profilo Professionale (Allegato A – CCNL 2019-2021). È responsabile per i danni subiti dagli studenti a causa della sua omessa vigilanza, solo se aveva precedentemente ricevuto

l'affidamento dei medesimi.

### **Vigilanza in caso di assenza del docente dalle lezioni**

In caso di assenza del docente, o di più docenti contemporaneamente, in attesa dell'arrivo di personale supplente, i Responsabili di plesso, in virtù dei richiamati obblighi di vigilanza che sono prioritari sugli obblighi di servizio, provvederanno a garantire la copertura delle classi con personale in compresenza. **Le disposizioni impartite dai Responsabili, sulla base di tale direttiva, costituiscono ordine di servizio.**

Nell'impossibilità di provvedere tempestivamente alla sostituzione, i responsabili di plesso, se ritengono che la situazione non sia del tutto priva di rischi, assegnano gli alunni a più classi, ove la capienza sia possibile.

### **Personale ATA**

I collaboratori scolastici, nell'ambito delle mansioni attinenti al loro profilo professionale, svolgono servizio di sorveglianza nei locali della scuola collaborando con il personale docente per assicurare il miglior svolgimento organizzativo di tutti i momenti della giornata scolastica e vigilano sugli alunni a loro affidati nei casi di momentanea assenza del docente, per particolari esigenze e necessità.

I collaboratori scolastici garantiscono e assicurano l'ordinato accesso degli alunni alle aule e la sorveglianza nei corridoi e nei servizi igienici.

Essi sono tenuti a presidiare costantemente il proprio piano di servizio, senza allontanarsi, se non per chiamata dagli uffici della scuola o per esigenze impellenti.

### **Cambi di turno tra i docenti nelle classi**

#### **Personale docente**

Il docente che ha terminato il turno di servizio **non deve lasciare gli alunni finché non sia subentrato il collega o sia disponibile un collaboratore scolastico**, in servizio al piano, per la sorveglianza. Se l'insegnante è libero nell'ora successiva deve attendere il collega subentrante. In caso di presenza in classe dell'insegnante di sostegno o di altro docente, la vigilanza viene garantita dalla persona a cui non è richiesta l'immediata presenza in altra classe.

I docenti che iniziano le lezioni dopo la prima ora o che hanno avuto un'ora "libera" sono tenuti a farsi trovare, al suono della campana, davanti all'aula interessata per consentire un rapido cambio del docente sulla scolare. Il docente che ha appena lasciato la classe, sostituito nella vigilanza dal collaboratore scolastico, si recherà tempestivamente nell'aula in cui è programmata la lezione successiva, consentendo a sua volta, al docente che era in attesa del proprio cambio, di recarsi nella classe di competenza.

Gli insegnanti sono, altresì, tenuti a verificare la presenza degli alunni ad ogni cambio d'ora, a registrare le variazioni e a comunicare tempestivamente eventuali anomalie.

#### **Personale ATA**

I collaboratori scolastici di ciascun piano sono tenuti a:

- favorire il cambio degli insegnanti nelle classi;
- vigilare sulla scolare fino all'arrivo dell'insegnante in servizio all'ora successiva, se incaricati dalla sorveglianza sugli alunni da parte del docente che ha terminato la lezione;
- vigilare sugli alunni in caso di ritardo o di assenza dei docenti e dare, allo stesso tempo, avviso all'uffici di segreteria del disguido, affinché vengano assunti i necessari provvedimenti.

### **Intervallo**

## **Personale docente**

L'intervallo fa parte dell'attività didattica e non costituisce interruzione degli obblighi di vigilanza. I docenti, pertanto, sono tenuti a porre in atto le consuete misure organizzative e disciplinari idonee ad evitare pericoli. Durante l'intervallo la vigilanza è effettuata dai docenti incaricati, tenuti a:

- far rispettare le normali condizioni di sicurezza, prevenendo, per quanto possibile, azioni o situazioni pericolose (corse e giochi di movimento in spazi non idonei) anche con apposite istruzioni e/o accorgimenti;
- regolare un accesso ordinato ai servizi.

Durante gli intervalli sono da evitare tutti i giochi che possono diventare pericolosi (ad es. spingersi, salire e scendere le scale ecc...): gli alunni dovranno seguire le indicazioni degli insegnanti e dei collaboratori scolastici; per prevenire possibili incidenti e per evitare eventuali attribuzioni di responsabilità, devono essere prontamente scoraggiati negli alunni tutti gli atteggiamenti eccessivamente esuberanti e le situazioni che possono facilitare il verificarsi di incidenti, oltre alla possibilità di arrecare danni alle strutture ed agli arredi.

La dislocazione dei docenti, conseguentemente, deve essere diffusa a tutta l'area interessata, prestando la massima attenzione. Non è consentito agli alunni di permanere in aula se il gruppo-classe si trova altrove, né ai singoli di tornare in aula. Qualora il gruppo-classe si trovi in giardino, il compito della sorveglianza è assegnato ai docenti, che avranno cura di far sì che gli alunni rimangano sempre a vista e non si allontanino da rendere difficile il controllo di tutti.

Va concordato l'utilizzo degli spazi e/o stabilito un piano articolato di posizionamento dei docenti che permetta il controllo su tutto lo spazio esterno.

Si precisa che i docenti che sostituiscono, a qualsiasi titolo, i colleghi assenti, hanno gli stessi obblighi di vigilanza dei docenti titolari e sono pertanto anch'essi tenuti ad adoperarsi per garantire l'incolumità degli alunni e del personale. Durante la refezione, gli insegnanti vigileranno affinché gli alunni consumino il pasto rispettando le normali condizioni igieniche e di comportamento.

## **Personale ATA**

Durante l'intervallo i collaboratori scolastici di turno:

- collaborano con gli insegnanti nella vigilanza;
- sorvegliano, oltre il corridoio e i locali di competenza, anche i bagni, in maniera da evitare che si arrechi pregiudizio alle persone o cose;
- non lasciano il proprio piano di servizio se non per situazioni di estrema urgenza.
- analoga collaborazione è prestata durante la refezione scolastica.

## **Vigilanza durante il tragitto aula /palestra/ laboratori**

### **Personale docente**

I docenti in servizio in quell'arco di tempo e attività, compreso il docente di sostegno ove presente, sono tenuti ad accompagnare nei trasferimenti da un'aula ad un laboratorio o palestra gli allievi con cui faranno lezione e a riaccompagnarli in aula al termine dell'attività, affidandoli al docente dell'ora successiva e mantenendo, durante il trasferimento, ordine e silenzio, onde non recare disturbo ad altre classi.

La palestra e le relative strutture sportive sono utilizzate esclusivamente per le lezioni di educazione fisica, per le esercitazioni inerenti alle attività dei gruppi sportivi scolastici e per progetti inerenti all'educazione motoria che rientrano nel PTOF.

Gli alunni, durante le lezioni, non possono allontanarsi dalla palestra.

È fatto assoluto divieto ad estranei, di trattenersi in palestra o nei locali adiacenti alla stessa. La presenza di persone non autorizzate sarà segnalata dagli insegnanti e/o dal personale ATA all'Ufficio di Presidenza.

Il docente è responsabile del corretto uso delle attrezzature da parte degli studenti che gli sono affidati.

in palestra e /o all'aperto gli insegnanti danno spiegazioni chiare e precise, affinché gli alunni non utilizzino in modo improprio le attrezzature ed eseguano attività o esercizi non idonei.

**I docenti, pertanto, sono tenuti a:**

- vigilare sull'incolumità degli alunni durante la permanenza a scuola;
- informare ed istruire gli studenti sulle modalità corrette di utilizzo delle attrezzature e dei materiali;
- informare gli alunni su eventuali rischi connessi alla frequenza di laboratori, palestre o altri spazi o rischi connessi all'uso delle attrezzature e dei materiali, indicando mezzo e/o strategia per prevenire incidenti;
- informare e discutere con gli studenti il regolamento d'uso del/dei laboratorio/i utilizzato/i;
- vigilare perché gli studenti osservino le istruzioni e le disposizioni ricevute;
- verificare l'idoneità degli strumenti utilizzati per le attività;
- valutare la compatibilità delle attività proposte con le condizioni ambientali visibilmente rilevabili.

Agli allievi è fatto divieto di spostarsi dalla loro aula e da un piano all'altro dell'edificio se non per un motivo rilevante; in particolare è vietato recarsi in palestra senza autorizzazione e senza essere accompagnati dal docente.

**Uscita degli alunni dalla scuola**

Al fine di regolamentare l'uscita degli alunni dall'edificio scolastico al termine di ogni turno di attività, antimeridiano o pomeridiano, presso la porta di uscita dell'edificio è presente un collaboratore scolastico con il compito di prestare la dovuta vigilanza nel passaggio degli alunni. Gli altri collaboratori scolastici in servizio nel turno vigilano il transito degli alunni nelle rispettive zone di servizio.

**Personale docente**

Per assicurare la vigilanza al termine delle lezioni gli insegnanti sono tenuti a:

- consentire l'uscita anticipata degli alunni solo se ritirati da un genitore o da un familiare adulto appositamente delegato dai genitori stessi;
- accompagnare gli alunni, avendo cura che il tragitto sia percorso in modo ordinato, si evitino schiamazzi, corse o giochi pericolosi;
- assistere all'uscita degli alunni medesimi, accertandosi che escano ordinatamente;
- consegnare i minori al genitore o alle persone da questi formalmente delegate.

L'art. 19 bis della Legge n. 172/2017 dà ai genitori degli alunni la possibilità di autorizzare, date determinate condizioni di autonomia e di contesto, l'uscita autonoma dei minori di 14 anni dai locali scolastici al termine delle lezioni.

Gli alunni sprovvisti della predetta autorizzazione non possono uscire autonomamente dall'edificio scolastico e debbono, pertanto, essere affidati ad un genitore o a persona delegata dai genitori stessi. I genitori, in caso di ritardo per il ritiro dell'alunno dovranno avvisare tempestivamente la scuola. In caso di ritardo non preventivamente comunicato, i docenti contatteranno i genitori o le persone da loro delegate; nel frattempo l'alunno viene trattenuto a scuola sotto la sorveglianza del docente o del collaboratore scolastico che, per quel lasso temporale viene sollevato dalle sue mansioni relative alla pulizia. Nel caso l'alunno non venga ripreso entro 30 minuti dall'orario di uscita, senza che sia stato possibile contattare i genitori o loro delegati, il personale in servizio contatterà l'Ufficio di Polizia Municipale e/o i Servizi Sociali Territoriali, ai quali chiederà di rintracciare i genitori; come ultima soluzione il personale scolastico contatterà la Stazione locale dei Carabinieri;

I docenti, in caso si ripeta il mancato ritiro dell'alunno entro il termine delle lezioni, informano il Dirigente Scolastico che convocherà i genitori per un colloquio esplicativo;

### **Personale ATA**

Per assicurare la vigilanza, al termine di ogni turno di attività di lezione, i collaboratori scolastici sono tenuti a:

- vigilare il transito degli alunni nei rispettivi piani di servizio;
- controllare le porte di uscita e il cancello esterno;
- sorvegliare gli alunni eccezionalmente in permanenza a scuola oltre l'orario scolastico fino all'arrivo dei familiari.

### **Vigilanza durante le attività extrascolastiche**

#### **Personale docente**

La vigilanza degli alunni durante le attività extrascolastiche è affidata con incarico del dirigente scolastico e costituisce a tutti gli effetti prestazione di servizio. I docenti accompagnatori devono svolgere attività di sorveglianza durante tutto il tempo in cui gli alunni sono ad essi affidati e non possono in alcun momento abbandonare la vigilanza sugli stessi, in considerazione dell'imprevedibilità delle loro azioni. Spetta agli insegnanti, durante le uscite e le visite guidate impartire agli alunni chiare norme di sicurezza e di comportamento, in particolare per quanto attiene regole semplici di educazione stradale.

#### **Collaboratori scolastici**

I collaboratori scolastici, quando richiesto e secondo le specifiche istruzioni impartite, coadiuvano i docenti nella vigilanza delle scolaresche durante le attività programmate dal Collegio docenti e realizzate al di fuori dell'orario scolastico.

#### **Infortunati dei minori in ambito scolastico**

In caso di infortunio in ambito scolastico, sia durante le ordinarie attività scolastiche sia durante le attività extra scolastiche, comprese le uscite didattiche e i viaggi di istruzione, si deve seguire la specifica procedura in caso di infortunio prevista nel Piano di Emergenza dell'Istituto.

Il docente in servizio segnalerà tempestivamente alla Direzione, compilando e sottoscrivendo l'apposito modulo di denuncia d'infortunio, tutti gli incidenti anche di minor gravità che si dovessero verificare.

Nel caso di malessere o infortunio che non richieda l'attivazione della procedura di soccorso, verrà avvisata la famiglia dell'alunno, che potrà lasciare l'Istituto solo se presente il genitore o un suo delegato.

In caso di malessere o infortunio che richieda la chiamata del 118, la famiglia dovrà essere contattata tempestivamente. Qualora il minore necessiti d'essere portato al pronto soccorso, lo stesso dovrà essere accompagnato dal familiare o comunque, in casi eccezionali, da un docente e/o personale della scuola.

#### **Disposizioni finali**

È vietata la presenza nei locali dell'Istituzione scolastica – prima, durante e al termine delle attività didattiche e para-didattiche – di qualsiasi estraneo. Per estraneo è da intendersi qualsivoglia persona la cui presenza non sia assolutamente giustificata da adempimenti correnti o espressamente autorizzata dalla Dirigenza. Anche in tali casi, la presenza dei non addetti, es. genitori e/o visitatori, deve essere autorizzata e limitata al periodo di tempo necessario.

È fatto obbligo ai collaboratori scolastici di **vigilare circa la idonea chiusura di tutti gli accessi agli edifici**, non appena terminato l'ingresso degli studenti e dopo l'uscita di questi, e garantire una continua vigilanza sugli ingressi. Detto personale, dovrà essere, inoltre, particolarmente attento, unitamente a quello di Segreteria, a garantire il rispetto degli orari di apertura al pubblico degli Uffici

di Segreteria, affinché la permanenza degli utenti nei locali scolastici sia limitata agli adempimenti da porre in essere.

Le presenti disposizioni rappresentano un **ordine di servizio** per tutto il personale e resteranno in vigore fino all'emanazione di nuove disposizioni.

Il presente comunicato ha valore di notifica a tutti gli effetti di legge

PER TUTTO QUANTO NON ESPRESSAMENTE INDICATO FANNO TESTO IL REGOLAMENTO D'ISTITUTO E IL REGOLAMENTO DI DISCIPLINA.

**IL DIRIGENTE SCOLASTICO**

Isotta Milia

[Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell'Amministrazione digitale e norme ad esso connesse]